

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Requisito di una sede o di un'infrastruttura permanente in Austria per gli organismi di controllo nel settore della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) *Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio austriaco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.*
- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

(¹) GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-404/05) (¹)

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

(2008/C 22/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Necessità di uno stabilimento o

di un'infrastruttura permanente in Germania per gli organismi di controllo nell'ambito della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) *Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio tedesco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-456/05) (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Psicoterapeuti convenzionati — Sistema di quote — Norme transitorie derogatorie — Proporzionalità — Ricevibilità»)

(2008/C 22/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 43 del Trattato CE — Normativa transitoria in materia di autorizzazione dei psicoterapeuti che prevede ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il previo esercizio di un'attività, svolta nell'ambito del sistema nazionale di assicurazione malattia